

presta ajuto. Si può concedere, dice egli, al più, che chi alla vendita della Merce aggiunge il peso, ed il pericolo del trasporto alle Spiagge del Compratore promove ad un tempo ed il suo interesse, ed il comodo del Compratore medesimo, il qual riceve tranquillamente le Provvizioni che egli desidera senz' altra pena, che quella di pagare il nolo, ma ciò non muta punto la sostanza dell' Atto, perchè sempre si verifica che il Venditore ha somministrato al nemico merci di contrabbando: ora essendo ciò vietato dal diritto delle Genti, bisogna bene che sia vietato non tanto il trasporto di esse, quanto la vendita, che è il mezzo con cui il nemico può provvedersi delle Munizioni da Guerra, e delle altre Merci dette di contrabbando.

Questo suo argomento che a prima fronte ha qualche specie di forza conferma il *Galiamini* con un esempio tratto dalla comunal compra, e vendita delle Merci, e dice che interrogando un Uomo affatto idiota se creda che provveda Napoli di Olio tanto chi sta vendendolo nella sua bottega, quanto chi lo por-